



DETERMINA N. 11 del 06.02.2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) del servizio di fornitura della licenza d'uso del sigillo elettronico eIDAS per la durata di dieci mesi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 500,00 (IVA esclusa), CIG [B0614684BC].


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTO** il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTO** il Decreto-Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021 n. 108;
- VISTI** gli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 ovvero i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato ivi richiamati;
- VISTO** l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *"l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25"*;
- VISTO** l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *"Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'art. 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici"*;
- VISTO** l'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26"*;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 che in caso di affidamento diretto, stabilisce che la decisione di contrarre sia adottata mediante apposito atto con cui si individua *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai*



requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

- VISTO** il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato;
- VISTA** l'emanazione del Regolamento Eidas che prevede l'introduzione del sigillo elettronico qualificato, inteso come l'equivalente di una firma elettronica afferente a una persona giuridica, al fine di garantirne la provenienza, l'autenticità e l'integrità del documento informatico;
- PRESO ATTO** della necessità di dotare il Conservatorio del suddetto sigillo elettronico eIDAS;
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di quanto sopra;
- VERIFICATO** che la fornitura del servizio è presente sul Mepa ed è possibile acquisirlo mediante Ordine d'Acquisto diretto;
- CONSIDERATO** che le prestazioni offerte dall'operatore Isidata S.r.l, con sede in Via della Camilluccia 285, Roma 00135 (RM), P. IVA 04425731009, per un importo pari a € 500,00 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell'Amministrazione anche quanto a congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché ad allineamento ai valori di mercato;
- VISTO** l'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di rotazione degli affidamenti;
- CONSIDERATO** che il menzionato operatore economico non costituisce l'affidatario uscente;
- PRECISATO** che il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato mediante utilizzo della procedura guidata presente sulla piattaforma acquisti digitale "acquistinretepa" del portale Consip - Mepa;
- CONSIDERATO** che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- CONSIDERATO** che la spesa presunta per il servizio di cui trattasi, graverà sui fondi Cap. 107 UPB 1.1.3;
- VISTA** la delibera del CdA n. 85 del 15 dicembre 2023 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio in attesa di approvazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2024;
- VISTO** il vigente Regolamento del Conservatorio di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n. 294 del 29 novembre 2007;



VISTA la delibera n. 8/2024 del **verbale CdA del 29.01.2024** di autorizzazione della spesa;

SENTITO il Responsabile del Procedimento;

DETERMINA


Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio di **fornitura del sigillo eIDAS** all'operatore economico **Isidata S.r.l.** con sede legale in Via della Camilluccia 285, Roma 00135 (RM), P. IVA 04425731009 che ha offerto il servizio di cui trattasi all'importo di **€ 500,00 + IVA pari a € 110,00** restando inteso che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul **capitolo 107 UPB 1.1.3**;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di porre in essere per il presente provvedimento tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 e gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" in osservanza dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

Mantova, 06/02/2024
Protocollo n. 618_VIII-01

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Direttore di ragioneria f.f.

Dot. Romeo Lioce




Il Direttore Amministrativo

Avv. Paola Maria Azzarà
